

all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2012 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9483, di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente ai Programmi Annuali 2011 e 2012;

Visto il decreto del 28 novembre 2012, prot. n. 8646, con il quale viene adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'Azione 3B «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - in applicazione del Regolamento di Dublino» del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto dell'8 marzo 2013, prot. n. 2188, di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Vista la proposta di graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione di valutazione con verbale del 14 maggio 2013 e trasmessa all'Autorità Responsabile del Fondo con comunicazione del 17 maggio 2013, prot. n. 4197;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Azione 3B del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegata al presente decreto.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

Elenco delle proposte pervenute;

Elenco delle proposte inammissibili;

Graduatoria delle proposte progettuali ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento.

La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno [www.interno.it/](http://www.interno.it/) Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale [www.serviziocentrale.it](http://www.serviziocentrale.it)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2013

*L'Autorità responsabile:* SCOTTO LAVINA

13A04531

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

**Costituzione del «Comitato di supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante " Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e, in particolare, l'art. 13 che prevede l'istituzione presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del "Comitato di supporto strategico";

Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del predetto "Comitato di supporto strategico" ed alla definizione delle modalità di funzionamento dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione*

1. È costituito presso il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute il "Comitato di supporto strategico" degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di seguito denominato "Comitato".

Art. 2.

*Composizione*

1. Il "Comitato" di cui all'art. 1, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza



alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute è composto:

- a) dai Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- b) dal Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
- c) dal Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
- d) dal Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
- e) dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria.

2. Alle sedute del "Comitato" partecipano quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed uno scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

#### Art. 3.

##### Compiti

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 svolge attività di supporto strategico e organizzativo all'azione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo dei medesimi Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e con gli altri organismi internazionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, il "Comitato" concorre ad assicurare:

- a. il supporto all'attività di coordinamento della pianificazione integrata delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in conformità alle priorità nazionali ed agli obiettivi ed indirizzi del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali;
- b. il supporto organizzativo al coordinamento nell'attività tecnico-funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al fine di garantire l'esercizio unitario delle attività, ferme restando le specificità dei singoli Istituti;
- c. il supporto tecnico-scientifico per il funzionamento del sistema nazionale di epidemiosorveglianza e, nell'ambito dell'analisi del rischio, per la valutazione del rischio e l'individuazione degli interventi necessari alla gestione dello stesso;
- d. il supporto dell'attività Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali per la ricerca scientifica nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti, in ambito europeo ed internazionale, diffondendo i risultati dell'attività di ricerca;
- e. lo sviluppo delle eccellenze scientifiche e professionali dei Centri di Referenza nazionali;
- f. una adeguata presenza del Paese in ambito comunitario ed internazionale nei settori della sanità animale,

del benessere degli animali, della lotta alle zoonosi ed alla sicurezza degli alimenti;

g. la razionalizzazione dell'azione degli Istituti Zooprofilattici sperimentali attraverso la razionale distribuzione di talune attività ad essi assegnati in via prevalente.

#### Art. 4.

##### Funzionamento

1. Il "Comitato" si riunisce presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza dei Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è recapitato ai componenti e ai partecipanti del "Comitato" almeno cinque giorni prima della seduta, anche per posta elettronica.

3. Le sedute del "Comitato" sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente procede ad aggiornare la riunione ad altra data.

4. Il "Comitato" acquisisce le valutazioni dei rappresentanti regionali, qualora richieste dal Comitato stesso o dai singoli rappresentanti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Le funzioni di segreteria del "Comitato" sono svolte da un funzionario amministrativo, in servizio presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Della seduta di riunione è redatto verbale. I verbali del "Comitato", redatti dal segretario, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario ed approvati dai componenti.

6. L'ordine dei lavori del "Comitato" viene definito dal presidente, anche sulla base delle proposte dei componenti.

#### Art. 5.

##### Spese

1. Le spese per la partecipazione al "Comitato" sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri a carico del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 29 gennaio 2013

*Il Ministro:* BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 194

13A04493



DECRETO 10 maggio 2013.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Difend» contenente la sostanza attiva difenconazolo.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Globachem NV con sede legale Brustem Industriepark-Lichtenberglaan 2019-B -3800 Sint-Truiden-Belgio, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Difend a base della sostanza attiva difenconazolo, come fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e triticale, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40-42 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Globachem NV, per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili nella Repubblica Ceca in Francia è stata



esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 8 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 16 gennaio 2013;

Vista la domanda dell'11 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota del 25 febbraio 2013 con la quale l'Impresa Globachem NV, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Difend;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Globachem NV, con sede legale Brustem Industriepark-Lichtenberglaan 2019-B -3800 Sint-Truiden-Belgio è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Difend, a base della sostanza attiva difenocanazolo come fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e triticale, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Difend è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Il prodotto, è confezionato nella taglia da litri 1, 5, 10, 20, 200, 1000 ed è preparato nello stabilimento Althaller Italia Srl - Strada comunale per Campagna, 5-S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15638.


È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO



10 MAG. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

<p><b>DIFEND</b>  <b>Fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e triticale</b></p>	
<p><b>Sospensione concentrata per concia sementi (SC)</b>          COMPOSIZIONE          Difenoconazolo puro g 2,88 (=30 g/l)          Coformulanti q.b.a. g 100</p>	
<p><b>FRASI DI RISCHIO</b>          Alimento tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p>	
<p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b>          Conservare fuori della portata dei bambini.          Conservare lontano da alimenti o da bevande.          Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.          Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.          Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza</p>	
<p><b>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</b></p>	
<p><b>Titolare dell'autorizzazione:</b>          Globachem NV - Brustem Industriepark-Lichtenberglaan 2019          B-3800 Sint-Truiden (B)          tel. +32.11785717 - globachem@globachem.com</p>	
<p><b>Officina di produzione:</b>          Althaller Italia Srl - Strada Comunale per Campagna, 5          20078 S. Colombano al Lambro (MI)</p>	
<p><b>Registrazione del Ministero della Salute n. del</b></p>	
<p>Contenuto netto l. 1, 5, 10, 20, 200, 1000 Partita n. ....</p>	

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**  
 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.  
 Per proteggere gli uccelli ed i mammiferi il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi.  
 Gli operatori devono indossare indumenti da lavoro adeguati oltre che guanti protettivi e stivali in gomma o materiale plastico.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
**DIFENOCONAZOLO** - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.  
 Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).

Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) ecefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleeni.

#### CARATTERISTICHE

DIFEND è un fungicida liquido sistemico a base di difenoconazolo contro la carie (*Tilletia tritici* e *T. controversa*). La sua formulazione è stata appositamente studiata per permettere:

- una buona distribuzione del prodotto sul seme
- condizioni ottimali di lavoro (assenza di polveri)
- buona fluidità/scorrimento della granello.

#### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose
Frumento e Triticale	Carie ( <i>Tilletia tritici</i> )	200 mL/100 kg di seme
Frumento e Triticale	Carie ( <i>Tilletia controversa</i> )	200 - 250 mL/100 kg di seme

A seconda dell'attrezzatura utilizzata è possibile applicare il prodotto (al quale o diluito in 0,5 - 1 litri di acqua per 100 kg di seme.

DIFEND è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale delle sementi. Per un'ottimale concia tipo "slurry", seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto).
2. Agitare il prodotto prima dell'uso e quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela.
3. Rimiscolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

#### COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.  
 Avvertenza: in caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**AVVERTENZA**  
 I semi concianti e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.  
 Per la distruzione dei semi concianti non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

#### ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
- Non applicare con mezzi aerei.
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
- Operare in assenza di vento.
- Da non vendersi sfuso.
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
- Il contenitore non può essere riutilizzato.
- Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.